

***A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI***

Milano, 1 febbraio 2005

Circolare n. 2/2005

***LA DISCIPLINA DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA ALLA LUCE DEI
CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA
CIRCOLARE N. 52 DEL 12 DICEMBRE 2004***

Le recenti riforme legislative, sia di carattere civilistico (D. Lgs. 17 gennaio 2003, num. 6) che di carattere fiscale (D.Lgs. 12 dicembre 2003, num. 344) hanno modificato la disciplina tributaria dei redditi diversi di natura finanziaria.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2004, num. 52, riassume la vigente disciplina tributaria dei redditi diversi di natura finanziaria, di cui agli articoli 67 e 68 del vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, num. 917 (d'ora innanzi TUIR) come modificati dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, num. 344, anche alla luce dell'introduzione di nuovi istituti sotto il profilo civilistico, in attesa della omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria secondo i principi dettati dall'art. 3, comma 1, lettera d) della legge delega 7 aprile 2003, num. 80.

Sotto il profilo tributario, le novità introdotte dal D.Lgs. 344/2003 si concentrano prevalentemente in materia di partecipazioni qualificate. In particolare, mentre nel regime in vigore sino al 31 dicembre 2003, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 461/97, tali plusvalenze erano assoggettate all'imposta sostitutiva del 27 per cento, a partire dall'1 gennaio 2004 i dividendi e le plusvalenze rivenienti da partecipazioni qualificate sono tassate secondo il principio di inclusione parziale (40 per cento) nel reddito imponibile del percettore, soggetto all'imposta personale progressiva (IRE).

Con la presente circolare, s'intende illustrare le novità apportate dalla riforma operata con il D.Lgs. 344/2003 e riassumere, in modo sintetico, l'intera disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria.

1. I Redditi diversi di natura finanziaria (*capital gains*)

1.1 Profilo soggettivo

Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 344 del 2003 in materia di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria *non hanno modificato i presupposti soggettivi* delle fattispecie reddituali elencate nell'articolo 67 TUIR. Pertanto, continuano ad essere titolari di redditi diversi:

- le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;
- le società semplici e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali¹ di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale;
- le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell'articolo 23 del TUIR;
- le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del TUIR al di fuori della stabile organizzazione.

1.2 Profilo oggettivo

In materia, il vigente art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, conferma la disciplina contenuta nel previgente articolo 81, comma 1, lettera c), ossia si considerano cessioni di **partecipazioni qualificate** le *cessioni a titolo oneroso* di partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri². Al fine di determinare l'esatta percentuale di diritto di voto e partecipazione, l'art.67, comma 1, let. c), TUIR conferma che occorre cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi (regola di "scaglionamento").

Per effetto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 344/2003 all'articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, numm. 1) e 2) TUIR, sono *assimilate* alle plusvalenze rivenienti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le seguenti fattispecie:

¹ Con particolare riferimento agli enti non commerciali residenti appare opportuno precisare che l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega n. 80 del 2003, ha previsto l'inclusione di tali enti tra i soggetti dell'imposta sul reddito (IRE). Tuttavia, il legislatore delegato ha ritenuto di non recepire immediatamente tale principio ed ha stabilito che gli enti non commerciali siano ancora ricompresi tra i soggetti a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES), in linea generale, con l'aliquota del 33 per cento sul reddito imponibile formato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate dal testo unico, compresi i redditi diversi. Tale aliquota risulta, a partire dal 12 luglio 2004, valida per le fondazioni bancarie, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.2, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2004, num. 168 che ha abrogato il comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. 17 maggio 1999, num. 153.

² Si ricorda che la nozione di "mercati regolamentati" comprende non solo la borsa ed il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative; più specificamente, si intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché a quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.

1. cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 44, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio³. Con riferimento a tali strumenti, la Circolare 52/2004 precisa, che la partecipazione al patrimonio va intesa come diritto alla restituzione del capitale apportato. Pertanto, tale disciplina risulterà applicabile anche ai titoli obbligazionari di cui all'articolo 2411, comma 3, del codice civile, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare⁴;
2. cessione di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
3. cessione contratti di cui alla medesima lettera f), comma 1, dell'articolo 44, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nel caso in cui l'associante determini il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66 del TUIR (imprese minori)

Inoltre, ai sensi dell'art. 175, comma 4, TUIR, la disciplina dei *capital gains* su partecipazioni qualificate si applica altresì in caso di cessione di partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale⁵, anche se la cessione delle partecipazioni avviene nel corso del triennio.

Infine, un'ulteriore fattispecie produttiva di redditi diversi, si integra in caso di recesso del socio attuato mediante cessioni a titolo oneroso delle partecipazioni agli altri soci, oppure ad un terzo, in proporzione alle loro partecipazioni⁶; ciò nel caso in cui le percentuali di partecipazioni integrino i limiti sopra individuati.

In materia di cessione di **partecipazioni non qualificate**, la riforma non ha introdotto rilevanti modifiche al regime previgente, infatti, il contenuto dell'art. 67, comma 1, lett. *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) TUIR ripete fedelmente quanto già disposto dal previgente art. 81 TUIR. Pertanto:

- costituiscono plusvalenze, seppur non qualificate, quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di tutte quelle partecipazioni, titoli o diritti che attribuiscono il diritto

³ Con la riforma del diritto societario sono stati introdotti nuovi strumenti finanziari per mezzo dei quali le società raccolgono i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività sociale. In particolare il codice civile prevede la possibilità:

- "che la società a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti" (art. 2346, comma 6);

- "di emettere strumenti finanziari e di partecipazione all'affare" (art. 2447-ter, comma 1, let. e).

⁴ Rimane fermo che i titoli obbligazionari i quali assicurino rendimenti commisurati a parametri di natura finanziaria rientrano nel novero dei titoli atipici, disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, qualora non garantiscano la restituzione del capitale versato

⁵ Si rammenta che in base alla previgente disciplina (art. 3, comma 3, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ora abrogato), la cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale si considerava effettuata nell'esercizio d'impresa. In tal caso, era fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera g), del TUIR, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, sussistendone i presupposti con riferimento alla data del conferimento. La cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento dava luogo, invece, a redditi diversi, come disposto dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del TUIR.

⁶ Al riguardo, si rinvia all'art. 2437-quater, commi 1 e 4, del codice civile, per le S.p.A. e all'art. 2473, comma 4, dello stesso codice, per le S.r.l.

di acquistare partecipazioni diverse da quelle qualificate sopra individuate. Pertanto, l'eventuale plusvalenza è da ritenersi non qualificata, ove:

- 1) non siano raggiunte le percentuali minime di diritti di voto e di partecipazione al capitale o al patrimonio;
 - 2) la cessione abbia ad oggetto azioni di risparmio non convertibili, quote di partecipazione in enti non commerciali residenti, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano.
- le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere c-bis) dell'articolo 67, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e di quelle assimilate, sono sommate algebricamente con le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies)⁷ del medesimo articolo. Nel caso in cui all'interno della massa così formata, l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze della stesse specie dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

In materia di plusvalenze su partecipazioni non qualificate, il legislatore delegato è intervenuto, solo aggiungendo i numm. 1) e 2) all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. In base a tali nuove norme, sono state *assimilate* alle plusvalenze realizzate mediante *cessione di partecipazioni non qualificate*, quelle realizzate mediante la cessione di:

- 1) contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto *sia pari o inferiore* al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- 2) contratti di associazione in partecipazione, qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nel caso in cui l'associante determini il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66 del TUIR (*regime delle imprese minori*).

⁷ Ai sensi dell' art.67, comma 1, TUIR, costituiscono redditi diversi, fra gli altri:

- **let. c-ter) TUIR:** le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
- **let. c-quater) TUIR:** i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
- **let. c-quinquies)** le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto

2. Modalità di determinazione dei *capital gains*

Ai sensi dell'art.68, comma 6, TUIR⁸ le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni (qualificate e non) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma percepita o il valore dei beni rimborsati), ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione (bolli e altre imposte indirette, commissioni, spese notarili, ecc), con l'esclusione degli interessi passivi.

Il **costo di acquisto** dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti. Esso, inoltre:

- in caso di *acquisto per successione* si deve assumere in misura pari a quello sostenuto dal *de cuius*, per le successioni aperte successivamente al 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni;
- in caso di *acquisto per donazione*, occorre premettere che l'art. 13 della L-383/2001 sopra citata, nel sopprimere l'imposta sulle successioni e donazioni, ha assoggettato i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, alle ordinarie imposte sui trasferimenti applicabili per le operazioni a titolo oneroso (se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di €180.759,90) se effettuati a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado⁹. Pertanto, all'interno dei suddetti casi, il costo d'acquisto della partecipazione si desume pari a quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso l'avesse ceduta a titolo oneroso. In tutti gli altri casi, il costo d'acquisto sarà pari al valore assoggettato all'ordinaria imposta sui trasferimenti applicata;
- nell'ipotesi di attività finanziarie per le quali e' stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "*scudo fiscale*") di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 dicembre 2001, n. 409, può essere assunto l'importo indicato nella stessa dichiarazione di rimpatrio/regolarizzazione.

3. Modalità di tassazione dei *capital gains*

Come anticipato nelle premesse, la novità fondamentale del nuovo ordinamento in materia di *capital gains*, attiene alla modalità di tassazione delle plusvalenze imponibili derivanti dalla **cessione di partecipazioni qualificate** e di quelle ad esse assimilate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

Infatti, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344/2003 al comma 3 dell'articolo 68 del TUIR all'art. 5 del D.Lgs. 461/97, il previdente regime che

⁸ Tale norma ripropone la medesima disciplina dettata dal precedente articolo 82, comma 5, TUIR.

⁹ In questa ipotesi le imposte si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di €180.759,90, con le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 27 per cento sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato sostituito con l'adozione del principio di inclusione parziale di tali plusvalenze al reddito imponibile del percettore. Nel particolare, con il nuovo regime, il 40 per cento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quelle ad esse assimilate, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze, concorre a formare in sede di dichiarazione dei redditi, il reddito complessivo del percettore. Conseguentemente, tali plusvalenze sono ora assoggettate anche alle addizionali regionali e comunali.

L'eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40 per cento, è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate. In assenza di plusvalenze, le minusvalenze non possono essere portate in deduzione di altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

Invece, per quanto attiene alle plusvalenze rivenienti da **cessioni di partecipazioni non qualificate** o ad esse assimilate, di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), del comma 1 dell'articolo 67, è rimasta ferma l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento in sede di dichiarazione, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Inoltre, continua ad essere prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento tramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione, optando per i regimi del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/97) o del risparmio gestito (art. 7 D.LGs. 461/97). In tale ultimo caso:

- a) le eventuali minusvalenze su partecipazioni non qualificate potranno essere compensate con eventuali redditi di capitale nel contempo maturati;
- b) la tassazione ha luogo sull'incremento del patrimonio gestito, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB¹⁰, indipendentemente dall'effettivo realizzo di tali guadagni.

4. Plusvalenze rivenienti dalla cessione delle nuove categorie di azioni o degli strumenti finanziari partecipativi

Come noto, con la riforma del diritto societario sono stati introdotti nuovi strumenti finanziari per mezzo dei quali le società possono raccogliere i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività sociale. In particolare, si fa riferimento ai nuovi istituti di cui agli articoli da 2346 a 2362 del codice civile.

Con riferimento a tali strumenti, la riforma operata del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 344/2003, non ha individuato particolari i criteri di tassazione. Al riguardo, la circolare 52/2004 dell'Agenzia delle Entrate precisa che, al fine di individuare se la cessione di tali strumenti dia o meno luogo a plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni qualificate, o non, occorre comunque far

¹⁰ Delibera CONSOB 1° luglio 1998, num. 11522

riferimento all'effettiva percentuale di capitale sociale, ovvero di diritti di voto, che il proprietario di tali strumenti assicura.

5. Plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e strumenti finanziari esteri

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, let. b) TUIR, i titoli e gli strumenti finanziari esteri sono assimilati alle azioni italiane solo se rappresentano partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti e la relativa remunerazione e' totalmente collegata ai risultati economici della società partecipata, di quelle del suo gruppo o dell'affare per il quale siano stati emessi, nel senso che tale remunerazione non deve essere neanche in parte commisurata a parametri di natura finanziaria¹¹ (come, ad esempio, nell'ipotesi di azioni la cui remunerazione sia commisurata ad un tasso di interesse fisso o variabile).

6. Partecipazioni in società residenti in Stati o territorio a fiscalità privilegiata

A norma del comma 4 dell'articolo 68 TUIR, concorrono integralmente a formare il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate in società in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list" ed individuati nel D.M. 21 novembre 2001.

In ogni caso, a norma dello stesso comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, e' possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Tale dimostrazione deve essere fornita preventivamente, presentando istanza d'interpello all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e secondo le modalità disposte in materia di C.F.C.¹²

7. Plusvalenze realizzate da soggetti non residenti

La disciplina della fattispecie in esame non è stata intaccata dalla riforma operata dal D.Lgs. 344/2003. Infatti, permane, la presunzione assoluta di territorialità, disposta dall'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti.

Tale presunzione non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 67 del TUIR, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati, a prescindere dal luogo in cui le partecipazioni siano detenute.

Il soggetto interessato, per poter godere dello status di "soggetto non residente", deve produrre una dichiarazione in forma libera, con firma non autenticata, nella quale

¹¹ Si veda art. 109, comma 9, TUIR.

¹² Vedi articolo 167, comma 5, lettera b), TUIR.

dichiari di non essere residente in Italia secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana in materia di imposte dirette.

Inoltre, si rammenta che l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 dispone un apposito regime di non imponibilità a favore dei soli soggetti residenti in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane (paesi "white list")¹³ per le plusvalenze e i redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, con esclusione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Per poter usufruire di tale ultimo regime, i soggetti non residenti devono presentare un'autocertificazione che può essere redatta secondo lo schema indicato nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 ovvero contenere gli elementi in esso indicati.

Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, quando i predetti accordi bilaterali prevedono la tassazione esclusiva del capital gain relativo ad attività finanziarie nel Paese di residenza dell'alienante, tali redditi possono essere esentati in Italia a prescindere dai requisiti richiesti dalle normative interne sopra illustrate. In tali casi, qualora il sostituto applichi direttamente le disposizioni Convenzionali, dovrà acquisire un certificato di residenza fiscale rilasciato dalle competenti autorità.

¹³ Individuati dal D.M. 4 settembre 1996